

---

*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Premesso che:

le modalità di utilizzo dei vettori aerei in conformità con le misure di distanziamento finalizzate al contenimento della pandemia sono state tra le più discusse negli scorsi mesi;

l'art. 7, comma 1, lettera f) del DCPM 7 agosto 2020 indica tra gli obblighi per vettori e armatori quello di *“dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale”*;

nello stesso DCPM, nell'allegato n.15 si indica come *“i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica..”* esplicitando quindi la tipologia di mascherina consentita, a differenza dell'indicazione generica di *“mascherina”* contenuta nei precedenti DCPM dell'11 giugno e del 14 luglio;

gran parte delle compagnie aeree ha dato corso a questa ulteriore specificazione dell'ultimo Decreto, continuando a consentire l'accesso a bordo degli aeromobili anche con mascherine non chirurgiche. Alitalia ha anche chiarito con una nota che l'allegato del DCPM non ha risvolti pratici;

la compagnia EasyJet, fortemente attiva nel trasporto di turisti nel nostro Paese durante l'estate, ha invece applicato alla lettera l'ultimo DCPM, pretendendo dai passeggeri la mascherina chirurgica all'imbarco e non provvedendone fornitura al gate come richiesto dall'Art. 7 del DCPM di cui sopra;

presso l'Aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle nelle scorse settimane sono stati segnalati casi di passeggeri regolarmente provvisti di carta d'imbarco, lasciati a terra da EasyJet al gate in quanto sprovvisti di mascherina chirurgica;

Per sapere:

se il Governo sia a conoscenza dell'esistenza di politiche diverse attuate di compagnia in compagnia, nonostante la presenza di un unico DCPM che dovrebbe valere per tutte, quale sia l'indicazione a cui i passeggeri si dovrebbero attenere e se e come se ne stia verificando la corretta applicazione da parte delle compagnie;

On. Giacometto

On. Porchietto